



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

IL COMITATO ESECUTIVO

DELL'ENTE REGIONALE PARCO FIUME SILE

NICOLA TORRESAN	Presidente
ARTURO PIZZOLON	Vice Presidente
CLAUDIO MORO	
RUGGERO SARTORATO	

Deliberazione n. 18 del 09 Luglio 2014

Oggetto: adozione linee guida per il rilascio del parere di competenza in ordine alle manifestazioni organizzate da soggetti ed Enti terzi nell'ambito del territorio dell'Ente Parco Fiume Sile. Avvio procedimento per approvazione mediante regolamento dell'Ente

PREMESSO CHE :

- pervengono all'Ente Parco le più varie richieste di autorizzazione/richieste di parere di competenza in ordine a manifestazioni da organizzarsi da parte di soggetti ed Enti terzi nell'ambito del perimetro del territorio dell'Ente;
- nonostante le ripetute richieste espresse sia in sede di incontri con gli uffici tecnici dei Comuni facenti parte dell'Ente Parco, che mediante formale comunicazione scritta, alcun tipo di programmazione dell'organizzazione di tali manifestazioni è stato fornito all'Ente, né sotto forma di cronoprogramma delle manifestazioni che si intendano realizzare, né mediante una congrua previa trasmissione della documentazione afferente le stesse e che consenta all'Ente l'espressione di un qualificato ed informato parere di competenza;
- risulta, pertanto, estremamente difficile per l'Ente Parco esercitare la propria funzione istituzionale di verifica del rispetto, da parte delle manifestazioni organizzande, delle previsioni del vigente Piano ambientale dell'Ente Parco e relative norme di attuazione, ai sensi della L.R.8/1991

CONSIDERATO CHE

- si rende, quindi, necessario procedere alla adozione di alcune linee guida che disciplineranno, da parte dell'Ente Parco, il rilascio delle autorizzazioni/richieste di parere di competenza in merito alle suddette manifestazioni, secondo lo schema che viene allegato alla presente delibera;
- tale schema dovrà essere successivamente proposto all'approvazione del Consiglio dell'Ente Parco per essere inserito all'interno del vigente regolamento amministrativo dell'Ente ed essere, da tale data pienamente efficace anche per quanto concerne la parte sanzionatoria;

Tutto ciò premesso e considerato

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di adottare lo schema di linee guida, allegato al presente provvedimento (allegato A) e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di disciplina delle richieste di autorizzazione/richieste di parere di competenza in ordine a manifestazioni da organizzarsi da parte di soggetti ed Enti terzi nell'ambito del perimetro del territorio dell'Ente;
2. di sottoporre le linee guida così adottate all'esame degli organi consultivi dell'Ente e delle Commissioni consiliari competenti in materia, per la loro successiva approvazione da parte del Consiglio dell'Ente ed il loro inserimento all'interno del vigente regolamento amministrativo dell'Ente Parco;
3. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53;
4. di dare atto che la presente deliberazione è esecutiva dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell'Ente Regionale Parco Fiume Sile

IL PRESIDENTE

Nicola Torresan



IL SEGRETARIO

avv. Enrico Specchio

BOZZA

ENTE PARCO SILE E MANIFESTAZIONI

PREMESSE

L'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile intende adottare le seguenti linee guida della propria azione amministrativa relativamente al rilascio del parere di competenza, in materia di rispetto delle prescrizioni del Piano Ambientale vigente, ed afferenti le manifestazioni che si svolgono nell'ambito del territorio dell'Ente Parco.

Art. 1

Una manifestazione riguarda l'Ente Parco Fiume Sile quando la stessa è situata all'interno del perimetro del Parco stesso ovvero all'esterno ma entro duecento metri (200 m) dalla più vicina superficie con zonizzazione diversa da Zone ad urbanizzazione controllata (Piano Ambientale – Tav. 23).

L'Ente Parco prenderà in considerazione, in via prioritaria, le manifestazioni inserite in un cronoprogramma annuale predisposto e trasmesso all'Ente dal Comune sul cui territorio le manifestazioni stesse andranno ad essere realizzate.

CAPO I

LOCALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

Art. 2

Nel territorio così come individuato all'Art. 1 è possibile realizzare una manifestazione solo in aree contraddistinte dalla seguente zonizzazione (Piano Ambientale – Tavole 23, 24 25):

1. Perimetro centro storico ai sensi della L.R. 80/1980;
2. Ambito territoriale delle Porte del Parco;
3. Aree con funzioni di interesse pubblico;
4. Aree di pertinenza di ville di rilevanza paesaggistica;
5. Zone ad urbanizzazione controllata.

Art. 3

All'interno delle aree previste all'Art. 2 le manifestazioni devono comunque essere realizzate ad almeno cinquanta metri (50 m) dalle Zone a riserva naturale orientata (Piano Ambientale – Tavola 23) e dall' Area di pregio naturalistico (Piano Ambientale – Tavola 25).

Nell'Area di pregio naturalistico vengono ricompresi anche gli habitat e gli habitat di specie presenti nei siti della rete Natura 2000.

Art. 4

Sono da considerarsi sempre autorizzate, anche all'interno delle limitazioni di zona di cui all'art. 2, quelle manifestazioni per cui l'origine e la storia almeno decennale fanno sì che le stesse rientrino tra i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, esercitati secondo le consuetudini locali (Legge Quadro sulle Aree Protette – Legge 6 dicembre 1991 n° 394, Art. 11, comma 5).

CAPO II

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Art. 5

Per il rilascio, da parte dell'Ente Parco Sile, dell'autorizzazione ambientale per la manifestazione è necessario pervenga all'Ente stesso una relazione tecnico-illustrativa con relative planimetrie sessanta giorni (60 gg) prima dell'inizio della manifestazione e comunque non oltre i trenta giorni (30 gg) antecedenti lo svolgimento della stessa.

Nessuna responsabilità, in caso di mancata tempestiva autorizzazione, potrà essere fatta ricadere in capo all'Ente Parco per le domande presentate oltre il termine di cui al comma precedente.

Art. 6

La relazione di cui all'art.5 dovrà contenere:

1. identificazione del soggetto richiedente e identificazione del proprietario dell'area utilizzata (allegare carta d'identità);
2. durata complessiva dell'intervento (comprensiva dei periodi di allestimento e dismissione di tutte le eventuali strutture);
3. localizzazione con planimetria della disposizione e della tipologia delle varie strutture da installare;
4. individuazione di tutte le attività svolte durante la manifestazione.

Art. 7

All'Ente Parco Fiume Sile dovrà inoltre essere inviata dal Comune interessato copia dello studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale laddove non sia stata dichiarata la non assoggettabilità della manifestazione in questione (D.G.R. n° 3173 del 10 ottobre 2006, Allegato A, paragrafo 3,)

Art. 8

La documentazione prevista dagli articoli 5, 6 e 7 dovrà essere protocollata presso il Comune titolato al rilascio dell'autorizzazione finale per la manifestazione in questione, che provvederà a inviarla all'Ente Parco Sile.

Art. 9

Per lo svolgimento negli anni successivi di manifestazioni già autorizzate dall'Ente Parco nell'anno precedente, non sarà necessario l'invio di alcuna documentazione per un periodo di dieci(10) anni dal rilascio della autorizzazione, a condizione che non sia mutato alcun elemento indicato nella relazione tecnico illustrativa già inviata e negli adempimenti relativi alla necessità o meno dello studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale (procedura V.Inc.A. – D.G.R. 3173/2006).

In tal caso sarà sufficiente una mera comunicazione del soggetto proponente, con assunzione della relativa responsabilità circa l'assenza di mutamento dei presupposti autorizzativi, da far pervenire nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 6.

CAPO III

PRESCRIZIONI E DIVIETI PER PARTICOLARI ATTIVITA'

Art. 10

FUOCHI ARTIFICIALI E FONTANE D'ACQUA

1. Sono vietate le fontane d'acque in periodi di nidificazione, in particolar modo di specie prioritarie, su superfici poste ad una distanza inferiore ai duecento metri (200 m) dalle zone riconosciute quali nidificatorie.
2. Sono vietati i fuochi artificiali con botto su qualsiasi elemento della rete idrografica. Potranno essere utilizzati nelle Zone ad urbanizzazione controllata, nelle Zone con Interesse Pubblico e nelle Zone ad Orientamento Culturale. Gli stessi andranno direzionati verso la parte opposta rispetto alle Zone a Riserva Naturale Orientata e alle Aree di Pregio Naturalistico.
3. Sono autorizzate le torce luminose (per accensione roghi dall'acqua) facendo attenzione alla fuoriuscita di liquido infiammabile con dispersione in ambiente e con la prescrizione che vengano spente al di fuori dell'alveo fluviale in apposito secchio con sabbia.
4. I così detti "botti" di fine anno, al di fuori delle zone di cui all'art. 2, potranno essere utilizzati solo ed unicamente nei giorni del 31/12 e 01/01.
5. L'inosservanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria:
 - a. da € 150,00 ad € 1.500,00 per i commi 1, 2 e 4;
 - b. da € 75,00 ad € 250,00 per il comma 3.

Art.11

LIVELLO RUMOROSITA' MANIFESTAZIONI

1. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose (incluse le fasi rumorose di allestimento e dismissione) è consentito purché vengano rispettati i limiti acustici assoluti con riferimento alla classificazione operata dal Piano di Classificazione Acustica comunale.
2. L'inosservanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 1.500,00;

Art. 12

ACCENSIONE DI FUOCHI E ABBRUCIAMENTI

1. L'accensione di fuochi all'aperto è vietata in qualsiasi periodo dell'anno, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo e comunque nel rispetto della normativa statale e regionale per la prevenzione e repressione degli incendi.

Sono fatte salve le necessità connesse a situazioni d'emergenza e per i casi espressamente autorizzati dall'Ente.

2. Nelle aree appositamente attrezzate del Parco, non gestite da apposito personale, è consentita l'accensione di fuochi sui bracieri fissi ivi allestiti.

È fatto obbligo di attenersi alle disposizioni d'uso indicate sul posto.

Al di fuori delle aree di cui all'art. 2, non è in ogni caso, ammesso l'uso dei fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili da barbecue.

3. È consentito ai proprietari e titolari di altri diritti reali di godimento su immobili ubicati all'interno del territorio del Parco, nonché ai locatari degli stessi immobili di accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio, purché ciò avvenga negli spazi aperti di pertinenza degli edifici medesimi, sotto il diretto controllo degli aventi diritto.
4. Eventuali attività di abbruciamento connesse alle attività agricole, nonché per attività di manutenzione e pulizia del territorio o per esigenze zoosanitarie, sono soggette ad autorizzazione dell'Ente, e sono comunque vietate nei periodi di maggiore pericolosità d'incendio individuati a norma delle disposizioni statali, regionali e comunali vigenti in materia ovvero per esigenze straordinarie stabilite dall'Ente.
5. L'inosservanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria:
 - a. da € 150,00 ad € 1.500,00 per i commi 1 e 4;
 - b. da € 75,00 ad € 250,00 per i commi 2 e 3.

Art. 13

ROGHI TRADIZIONALI

1. I roghi tradizionali dovranno utilizzare quale materiale combustibile esclusivamente risulta delle potature: paglia e legna da ardere, il tutto debitamente essiccato.
2. È severamente vietato ricorrere ad alcun tipo di accelerante né di legname trattato e/o impregnato nonché di qualsiasi tipo di materiale non espressamente permesso.
3. Se in alveo, i roghi dovranno essere sospesi dal pelo dell'acqua ad almeno un metro e mezzo d'altezza e assicurare la non ricaduta in acqua di alcun tipo di materiale, combusto o incombusto.
4. I roghi dovranno avvenire esclusivamente nei periodi quali la vigilia dell'epifania e la mezza quaresima.
5. Viene previsto un solo rogo per frazione di comune.
6. La pira avrà le seguenti caratteristiche: diametro massimo della base tre metri (3 m), altezza massima cinque metri (5 m).
7. L'inosservanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria:
 - a. da € 10,00 ad € 1.500,00 per i commi 1, 2, 4 e 6;
 - b. da € 75,00 ad € 250,00 per i commi 3 e 5.

Art. 14

ALTRE ATTIVITÀ

1. Tutte le attività, inerenti al volontariato, alla volontà di istruire addetti ai lavori e/o solo come spettacolo dimostrativo all'interno dei limiti amministrativi, sono consentite, solo se non comportino una modifica dello stato di fatto dei luoghi (componenti e risorse ambientali) e comunque nelle aree di cui all'articolo 2 e alveo del fiume.
2. A mero carattere esemplificativo tra le attività sopra ricordate rientrano:
 - a. attività di salvataggio canino in alveo;
 - b. gare/dimostrazioni con modellini radiocomandati al di fuori del periodo di nidificazione;
 - c. gare (maratone, corse podistiche, canoe, kayak, pedalò, ecc.) /manifestazioni/discese folcloristiche con mezzi di navigazione;
 - d. dimostrazioni sportive non motoristiche;

ART.15

NORMA FINALE

Le linee guida sopra formulate si applicano alle richieste di autorizzazioni per manifestazioni presentate all'Ente Parco Fiume Sile a far data dal _____ 2014.

Resta fermo per le manifestazioni già autorizzate dal Parco, ovvero per le richieste presentate entro il _____ 2014 la applicazione delle prescrizioni e dei divieti di cui al Capo III del presente articolato.

Publicato all'albo on line sul sito istituzionale dell'Ente Parco a decorrere dal

.....



IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
dr. Stefano Bucci

[Handwritten signature]

- La presente deliberazione è atto non soggetto a controllo, ex art. 3 L.R. 18.12.1993, n. 53
- La presente deliberazione è atto sottoposto al controllo, ex art. 3 L.R. 18.12.1993, n. 53 e viene inviata alla Giunta Regionale in data



IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
dr. Stefano Bucci

[Handwritten signature]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 9-07-2014.....



IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
dr. Stefano Bucci

[Handwritten signature]